

14.3. LA REVOCAZIONE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

di FRANCESCO CARDARELLI

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE: F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile*, Bologna, 2020; M. CLARICH, *Manuale di giustizia amministrativa*, Bologna, 2023; M. D'ORSOGNA, *Le impugnazioni straordinarie contro le decisioni dei giudici amministrativi*, in *Giustizia amministrativa*, a cura di F.G. SCOCA, Torino, 2023, 491 ss.; R. DE NICTOLIS, *Il codice del processo amministrativo*, Milano, 2017, 1577 ss.; F. DURANTE, *Relazione sugli effetti diretti e sulle implicazioni sistematiche che la riforma del processo civile, apprestata dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, reca al processo amministrativo* – Ufficio Studi e formazione della Giustizia Amministrativa, in www.giustizia-amministrativa.it; F. FRANCIOSI, *Revocazione ordinaria e processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 1997, 830 ss.; A. LOLLI, *Revocazione*, in *Codice della giustizia amministrativa*, a cura di G. MORBIDELLI, Milano, 2015, 992; F.P. LUISO, *Le impugnazioni*, in *Il codice del processo amministrativo. Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo*, a cura di B. SASSANI e R. VILLATA, Torino, 2012, 1217; S. PERONGINI, *La revocazione, opposizione di terzo e il ricorso per cassazione*, in *Diritto processuale amministrativo*, a cura di G.P. CIRILLO, Torino, 2017, 905; A.G. PIETROSANTI, *Le impugnazioni delle decisioni dei giudici amministrativi*, in *Il nuovo processo amministrativo*, a cura di M.A. SANDULLI, Milano, II, 2013, 448 ss.; A. TRAVI, *Lezioni di giustizia amministrativa*, Torino, 2023, 349 ss.

SOMMARIO: 1 La revocazione nel processo amministrativo. – 2. I motivi di revocazione. – 3 L'oggetto della revocazione (decisioni impugnabili). – 4 Il giudizio di revocazione (fase rescindente e rescissoria, termini, legittimazione, competenza). – 5. Il rapporto tra revocazione ed altri riti.

1. La revocazione nel processo amministrativo. Campita sull'archetipo del codice processuale civile, la revocazione è sempre stata utilizzata nel processo amministrativo, anche prima della codificazione del 2010: essa era prevista dall'art. 28 della l. TAR e dal suo art. 36, rispettivamente per le sentenze del TAR e quelle del Consiglio di Stato con la tecnica del rinvio alle previsioni degli artt. 395 e 396 c.p.c. (a eccezione delle sole sentenze del Consiglio di Stato per le quali il richiamo si limitava al solo art. 396). Ciò aveva imposto una paziente opera di ricostruzione unitaria del fenomeno (sinteticamente richiamata da A. LOLLI, 993) per effetto della quale erano stati enucleati i principi della valenza suppletiva della revocazione rispetto all'appello (cioè la prevalenza del secondo sulla prima con riferimento alle decisioni di primo grado per le quali fossero ancora pendenti i termini per l'impugnazione), l'utilizzabilità delle regole dell'art. 395 sia per le sentenze del TAR che per quelle del Consiglio di Stato, la competenza del medesimo giudice che ebbe pronunciato la sentenza revocanda. L'attuale disposizione dell'art. 106 c.p.a. ("Salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per

revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. 2. La revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. 3. Contro le sentenze dei tribunali amministrativi regionali la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello") cristallizza quindi gli effetti di approdi giurisprudenziali più coerenti con la dimensione tipica della revocazione di matrice processualcivilistica.

La revocazione è un mezzo di impugnazione eccezionale (sebbene la giurisprudenza sia incline talvolta a considerarla straordinaria, ingenerando ambiguità semantiche con la struttura del mezzo impugnatorio), diretto a censurare la decisione impugnata sulla base dell'assunto che essa sarebbe stata diversa per motivi esogeni al processo (la dichiarazione di falsità delle prove dedotte, il rinvenimento di documenti decisivi successivo alla decisione e segnato dalla incolpevolezza del deducete), endogeni al processo, ma strutturalmente devianti dai basilari principi di comportamento dei suoi protagonisti (il dolo di una parte a danno dell'altra, il dolo del giudice definitivamente accertato con sentenza penale), ancora endogeni al processo, ma frutto di errori del giudice estranei alla dimensione propria del corretto e compiuto cognitivismo processuale (perché il giudice non si sia pronunciato sulla eccezione di *res iudicata* che avrebbe cristallizzato la fattispecie dedotta, oppure abbia commesso un errore di fatto, supponendone erroneamente l'esistenza/inesistenza). L'eccezionalità del mezzo e la tassatività dei motivi sperimentabili dal ricorrente declinati dalle disposizioni legislative (ciò che legittima il predicato di impugnazione a critica vincolata, diversamente dal modello dell'appello, a critica libera) hanno un fondamento comune che poggia sulla rilevanza di errori di attività (e non di giudizio, quindi di carattere valutativo: F. AULETTA, 385) del giudice: errori che ridondano strutturalmente sulla sentenza rendendola non conforme a canoni di validità e giustizia. Il corollario della natura eccezionale della revocazione è quindi la sua struttura bifasica (anche essa allineata al modello ricavabile dall'art. 402 c.p.c., ancorché la norma non sia richiamata dal c.p.a.) che si articola in una fase rescindente (diretta alla elisione della sentenza viziata e scandita sull'accertamento della ricorrenza dei motivi a critica vincolata), e in una rescissoria, nella quale la *pars construens* sollecita il giudice ad una nuova decisione di merito: con la conseguenza che le due fasi possono dar luogo alla sincretica unica decisione (che delibera sulla pregiudizialità della sussistenza di vizi revocatori e si dipana successivamente sulla nuova valutazione giuridica della fattispecie), o esitare in percorsi diversi (nel caso in cui la nuova deliberazione del merito imponga al giudice un ampliamento dell'istruttoria, dovendo quindi distinguersi tra decisione che accerta il vizio revocatorio e quella che disponga diversamente – e successivamente – sul merito della controversia). Il secondo corollario è che la decisione sulla revocazione spetta al medesimo giudice (*rectius* ufficio giudiziario) che ha pronunciato la sentenza revocanda: ciò in base non solo alla regola processualcivilistica che solo le sentenze di appello o rese in unico grado

sono suscettibili di revocazione (art. 395 c.p.c., solo letteralmente diversa dalla previsione dell'art. 106 che non consente la revocazione delle sentenze di primo grado se ancora esse siano appellabili), ma soprattutto per effetto della natura eccezionale del mezzo, che è strutturalmente proteso alla riedizione del processo emendato dai vizi dell'attività del giudice, e quindi destinato a reintegrare la dinamica processuale nello stesso punto in cui si sarebbe trovata secondo il suo proprio andamento fisiologico.

2. I motivi di revocazione. La distinzione classica operata dalla dottrina riguarda la revocazione ordinaria e straordinaria: la prima è tale perché il ricorrente deve poter evincere dal contenuto della decisione (sulla scorta di ragioni palesi derivanti dal testo della sentenza) le ragioni revocatorie, che si limitano ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. (l'errore di fatto e il contrasto con precedente sentenza che fra le medesime parti ha acquisito autorità di *res iudicata*), sicché diviene inammissibile decorsi i termini ordinari di impugnazione derivanti dalla notificazione o dal deposito della sentenza; la seconda invece è diretta a sindacare sentenze passate in giudicato in quanto la conoscibilità degli eventi causativi dell'errore revocatorio (si tratta di ragioni occulte non percepibili immediatamente dalla parte legittimata alla proposizione del ricorso, quali quelle indicate nei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c.) è dilatata nel tempo e normalmente sopravviene alla effusione della decisione e alla consumazione dei termini per i rimedi residui (essenzialmente il ricorso per cassazione per i soli motivi attinenti alla giurisdizione o l'appello per le sentenze di primo grado): l'intuibile conseguenza è che il termine per la proposizione del ricorso decorre dal momento dell'apprensione cognitiva delle ragioni ostensibili secondo la tassonomia della legge, che richiede una indefettibile prospettazione della parte nella individuazione del *dies a quo*.

La revocazione ordinaria è in primo luogo fondata sulla sintetica espressione dell'errore di fatto che ricorre “*se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare*” (art. 395, n. 4, c.p.c.). Se ne ricava che l'errore rilevante ai fini della revocazione non consiste nella sola veridicità/falsificabilità di un assunto, ma è assistito da numerosi predicati (cui si aggiungono quelli elaborati da una giurisprudenza di resistenza all'effluvio del motivo più arato dai ricorrenti in tema di revocazione):

- quello della decisività del vizio della decisione da revocare (in sostanza dovendo emergere un rapporto di causalità logico-giuridica tra l'erronea presunzione e la pronuncia stessa); sono quindi estranei all'errore di fatto decisivo tanto le prove che riguardano circostanze marginali, quanto le argomentazioni spese

dalle parti, quanto errori di fatto inidonei a rendere non autoconsistente *la ratio decidendi*;

- quello della dis-percezione (o più comunemente l'abbaglio dei sensi) ovvero l'omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentalmente escluso, ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; per converso non sussiste dis-percezione allorché si contesti l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita;

- quello dell'inesistenza della natura controversa del fatto (cioè dell'inesistenza di prospettazioni diverse delle medesime circostanze date dalle parti) e sul quale la sentenza si sia pronunciata: in sostanza si tratta della mancanza di qualsiasi dubbio del giudice su un fatto (che ne giustifica il silenzio nel corpo della motivazione) tale da non aver innescato alcuna attività di giudizio (cioè valutativa) su di esso.

L'elemento unificante dei predicati è che in ogni caso viene esclusa dall'errore fattuale l'implicazione di ogni attività valutativa del giudice, colto solo ~~ide~~ dalla sua attività preliminare relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale ~~(significativa-mente~~ (la norma si riferisce alla mera "supposizione"), ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione del contenuto delle domande e delle eccezioni (e dei fatti che le sorreggono): gli ulteriori corollari della fattispecie sono stati enucleati dalla giurisprudenza nella immediatezza e nella semplice rilevanza dell'errore, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche, qui con riferimento alla infondatezza del ricorso che spenda ragioni complesse per dimostrare il vizio; nell'esistenza di due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella coeva agli atti e ai documenti processuali (in modo incontrastabile), qui in relazione alla immediata percepibilità della divaricazione fattuale tra risultanze istruttorie e supposizione del giudice.

Poiché l'errore di fatto può riguardare tanto circostanze materiali della fattispecie dedotta in giudizio, quanto fatti processuali (come il rispetto del termine per la notificazione o il deposito dell'atto ~~introd~~oduttivo, ed in genere circostanze che integrino gravi carenze processuali che abbiano determinato l'effetto di compromettere l'esercizio compiuto del diritto di difesa), un indirizzo giurisprudenziale più recente ha esteso l'errore di fatto come vizio revocatorio nel caso di omissione nella sentenza del giudizio su uno dei motivi di ricorso (o su una eccezione): una simile ipostatizzazione, pericolosamente limitrofa a un sindacato idoneo a trasformare la revocazione in un ulteriore grado di cognizione, deve però essere circoscritta ai soli casi in cui risulti evidente dalla lettura della decisione

revocanda che in nessun modo il giudice la ha presa in esame, dovendosi trattare di una radicale assenza di esame e/o valutazione del motivo (quindi una ulteriore declinazione del deficit sensoriale e percettivo del giudicante) e non di un difetto di motivazione della decisione (che può essere sindacato solo con una impugnazione a critica libera).

Il secondo motivo di revocazione ordinaria è contemplato dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (*“se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione”*). È tratto comune alla fattispecie dell'errore di fatto la circostanza che non rilevi l'erroneità del giudizio o la sua non conformità a canoni di giustizia, quanto l'assoluta misconoscenza di una regola del caso concreto derivante da una precedente statuizione immutabile tra le parti (e da nessuna di esse enunciata o dedotta): è quindi simile alla clausola di salvezza dell'art. 395, n. 4 (il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare), la circostanza che il giudice non sia stato indotto ad alcuna deliberazione sulla esistenza di un nesso di pregiudizialità-derivazione (e nulla abbia sul punto enunciato). Anche in questo caso la giurisprudenza ha arricchito la portata della proposizione normativa (la cui *ratio* è chiaramente la salvaguardia dell'effetto conformativo del giudicato sulle parti e sul giudice e l'effetto ablativo solo sul secondo cui è impedita la possibilità di statuire una seconda volta su una questione già decisa da altro giudice): ora affermando che il motivo di revocazione è rinvenibile solo in presenza di un giudicato esterno e non di un giudicato interno; ora imponendo che requisito necessario affinché la sentenza possa dirsi contraria a un precedente giudicato è che tra i due giudizi esista identità di soggetti e oggetto, in guisa che tra le due vicende sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, ovvero sia la precedente sentenza deve avere a oggetto il medesimo fatto o un fatto a esso antitetico (identici saranno quindi gli elementi di identificazione della domanda – *petitum* e *causa petendi*); concludendo, infine, che in presenza di due giudicati, e qualora il motivo di revocazione non sia stato tempestivamente denunciato, la seconda pronuncia residua quale sola fonte regolatrice del caso concreto.

La revocazione straordinaria poggia sulla richiamata (dall'art. 106 c.p.a.) norma dell'art. 306 c.p.c., che ammette l'impugnazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello, disponendo che esse possono essere impugnate per revocazione nei casi dei nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 *“purché la scoperta del dolo o della falsità o il recupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al n. 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto”*. Due motivi di revocazione straordinaria, il primo e il quarto, corrispondenti ai nn. 1 e 6 dell'art. 395 c.p.c., poggiano sul dolo, rispettivamente delle parti e del giudice. Nel primo caso (il dolo processuale *“di una delle parti in danno dell'altra”*) è ipotesi circoscrivibile ad una condotta fraudolenta integrante lo scopo di determinare l'errore

ha formattato: Tipo di carattere: Corsivo

del giudice a danno dell'altra parte (purché essa riguardi la fase processuale e non quella precontenziosa): non va tuttavia affermata una proprietà transitiva tra fattispecie di illecito ascrivibili a comportamenti della parte e ricorrenza del vizio revocatorio (sicché solo a seguito di accertamenti definitivi della commissione di reati quali la frode processuale o la falsità in atti sarà possibile dedurre con piena consapevolezza il vizio revocatorio, ancorché, dissimilmente dalla fattispecie del dolo del giudice, la norma non imponga una previa statuizione assistita da definitività). La giurisprudenza ha pertanto operato per erosione, individuando le fattispecie nelle quali, sebbene sia conclamata l'asimmetria rispetto a canoni deontologici ed in genere di correttezza, non sia integrato il dolo processuale: poiché si tratta (in positivo) di un'attività deliberatamente fraudolenta, concretatasi in artifici e raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, non sono idonee a realizzare la fattispecie di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c. la semplice allegazione di fatti non veritieri, favorevoli alla propria tesi, o l'avvenuto deposito di documenti attraverso la stessa amministrazione piuttosto che tramite il difensore di quest'ultima, ovvero la mancanza del requisito dell'abilitazione professionale di uno dei difensori, ovvero ancora il mero il silenzio anche su fatti decisivi, che può rilevare soltanto a condizione che esso costituisca elemento essenziale di un'attività diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità. Nel secondo caso (dolo del giudice) manifeste ragioni di prudenza impongono un accertamento definitivo (che costituisce un presupposto e non una mera condizione dell'azione) operato dal giudice penale ovvero disciplinare (mentre però le decisioni disciplinari del CSM hanno valore di sentenza, quelle del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa costituiscono decisioni amministrative, con la conseguenza che l'accertamento definitivo conseguirebbe solo all'eventuale celebrazione del relativo processo impugnatorio: e il magistrato condannato in sede disciplinare che non lo sollecitasse impedirebbe concretamente l'avverarsi della fattispecie revocatoria); sebbene si possa dubitare della concreta rilevanza di una simile fattispecie nel processo amministrativo (dovendosi per definizione ammettere che in caso di giudice collegiale il dolo dovrebbe essere esteso a tutti i suoi componenti e non per semplice contagio), ciò che rileva è la stretta dipendenza della decisione ingiusta dall'attivazione dolosa del giudice (tale che la sentenza sarebbe stata radicalmente diversa).

Gli altri due motivi di revocazione straordinaria attengono alle prove: nel primo caso la sentenza revocanda è stata esitata *“in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza”* (art. 395, n. 3, c.p.c.); nel secondo *“se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”* (art. 395, n. 4, c.p.c.). Quanto alla

prima fattispecie, la giurisprudenza amministrativa si è soprattutto cimentata sul concetto di dichiarazione, che implica l'esistenza di una pronuncia del giudice (non derivante dal medesimo accadimento processuale oggetto di revocazione, ma precedente – ancorché ignorato – o successivo ad esso), penale o civile, passata in giudicato, e dalla quale emerga che l'accertamento definitivo della falsità sia stato diretto e non incidentale: allo stesso tempo dovendo ritenersi recessiva nel processo amministrativo l'ipotesi del riconoscimento della falsità della prova operata dalla medesima parte che ~~se~~ ne sia giovata (non postulando il riconoscimento una sentenza del giudice, ma la mera dichiarazione della parte che si sia ~~avvalsa~~ ~~giustificata~~ nel processo di una prova falsa). La seconda fattispecie attiene al ritrovamento (successivo alla decisione) di documenti decisivi ai fini della statuizione, e cioè tali che, se fossero stati conosciuti, avrebbero certamente condotto alla effusione di una sentenza di segno diverso: la norma tuttavia richiede due ulteriori requisiti di ammissibilità (alternativi), e cioè quello della forza maggiore (che sovente viene assunta per assenza di colpa della parte nella ricerca e nel rinvenimento dei documenti, soprattutto se detenuti da una pubblica amministrazione) – ~~b~~ del fatto dell'avversario (che viceversa concreta una modalità dipendente dal contegno della controparte nell'essersi adoperato in modo tale che i documenti non fossero rinvenuti o anche solo depositati nel processo). La conseguenza è che a pena di inammissibilità il ricorso deve contenere non solo chiare argomentazioni sulla natura decisiva dei documenti rinvenuti (oltre che alla data della scoperta che segna il *dies a quo* per la tempestiva proposizione del gravame), ma anche dare conto delle indagini e ricerche effettuate e della incolpevole ignoranza dell'esistenza dei documenti o del luogo nel quale essi erano conservati.

Alle cause declinate dall'art. 395 c.p.c. come richiamato dall'art. 106 c.p.a. potrebbe (l'uso del condizionale è necessario data la recente sopravvenienza normativa e la disparità di vedute sulla sua estensione al processo amministrativo) aggiungersi la fattispecie prevista dal novellato art. 391-*quater* c.p.c. a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 149/2022, che ha individuato lo strumento della revocazione quale mezzo di impugnazione eccezionale delle sentenze definitive il cui contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione EDU ovvero ad uno dei suoi Protocolli, purché la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un "diritto di stato" della persona e l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione. La novella si innesta in una *querelle* più volte affrontata (anche su sollecitazione del Consiglio di Stato) dalla Corte Costituzionale (di cui si dirà meglio nel § 5), ma si presta ad alcune possibili eccezioni in punto di applicabilità al processo amministrativo. In disparte le questioni circa l'incidenza quantitativa di controversie che abbiano ad oggetto "diritti di stato" di una persona che siano sottoposte alla cognizione del giudice amministrativo, e il fatto che l'esaurimento dei mezzi processuali interni come condizioni di proponibilità del ricorso CEDU postula in alcuni casi che l'ultima decisione sia

ha formattato: Tipo di carattere: Corsivo

stata quella della Corte di cassazione (ma si potrebbe obiettare sul punto che il reflu processuale sul g.a. sarebbe possibile nel caso in cui la cassazione si sia pronunciata con una sentenza di inammissibilità o di infondatezza della questione sottoposta), la modifica non ha riguardato né l'art. 395 c.p.c., né l'art. 106 c.p.a., con la conseguenza che il mezzo [eccezionalestraordinario](#) di impugnazione riguarderebbe il solo processo civile (data inoltre la giurisprudenza civile ed amministrativa che sancisce la natura eccezionale dei casi di revocazione della sentenza, tassativamente previsti dall'art. 395 c.p.c., che sono quindi di stretta interpretazione ed applicazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi: Cons. St., A.P., 20.12.2017, n. 12), a ciò non sopponendo il rinvio esterno dall'art. 39, co. 1, c.p.a. alle disposizioni del c.p.c. in quanto compatibili o espressione di principi generali. In senso contrario si argomenta che una interpretazione costituzionalmente orientata, fondata sulla necessità che il sistema di giustizia amministrativa deve assicurare un livello di protezione dei diritti fondamentali pari a quello delle altre giurisdizioni ordinarie e che un simile deficit di tutela potrebbe integrare la violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., condurrebbe a ritenere applicabile il mezzo di impugnazione eccezionale dell'art. 391-*quater* c.p.c. anche ai casi sottoposti alla cognizione del g.a. (F. DURANTE, 46).

3. L'oggetto della revocazione (decisioni impugnabili). La revocazione ha come oggetto qualsiasi decisione che ha sostanzialmente natura di sentenza: quindi le sentenze in senso stretto sia dei TAR che del Consiglio di Stato (ivi comprese quelle dell'A.P.), ma anche ordinanze cautelari (si dovrebbe in tal caso parlare di revoca: ma la aporia definitiva appare definitivamente superata dall'art. 58, co. 2, c.p.a. nella parte in cui afferma che la revoca può essere richiesta nei casi di cui all'art. 395 c.p.c., con ciò operando un espresso rinvio alle fattispecie revocatorie anche per le decisioni diverse da sentenze), i decreti del Presidente della Repubblica sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 15 d.P.R. 24.11.1971, n. 1199, le ordinanze di rigetto dell'opposizione al decreto di perenzione.

Sono due le preclusioni formali relative all'esperibilità della revocazione (oltre, ovviamente, alla tassonomia dei casi ivi contemplati). La prima riguarda l'applicazione del principio della prevalenza dell'appello (come mezzo di impugnazione a critica libera) su ogni altro mezzo di gravame (nonostante la contemporanea ammissibilità dei due mezzi di impugnazione fosse stata affermata dalla giurisprudenza ante codice, sulla scorta di un non perspicuo allineamento del quadro normativo precedente alle proposizioni processualciviltistiche), sicché contro le sentenze dei TAR la revocazione è ammessa se i motivi non possono essere dedotti con l'appello (art. 106, co. 3, c.p.a.): ciò vale non solo per i motivi di revocazione ordinaria, ma anche per quella straordinaria, se la scoperta della falsità delle prove, il rinvenimento dei documenti o (in casi tuttavia del tutto ipotetici) il dolo delle parti o del giudice avvenga entro i termini (più ampi) per la devoluzione al giudice di secondo grado

della cognizione sulla sentenza resa dal TAR (in altri termini, ferma restando la proponibilità delle censure così come declinate dall'art. 395 c.p.c. esse rientrano nell'involucro formale dell'impugnazione ordinaria, seguendone i termini). La seconda, contemplata dall'art. 107 c.p.a., è che la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione: la ragione di simile norma di chiusura (di identico tenore è quella dell'art. 403 c.p.c.) si fonda sulla necessità che il processo abbia un termine (anche se in linea teorica non pare escludibile *a priori* che anche la sentenza di revocazione possa essere affetta da vizi di giudizio): un simile divieto non si applica unicamente quando la domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile per ragioni formali, che abbiano precluso il suo esame, cioè quando la stessa statuizione di inammissibilità si sia basata su un errore di fatto (ad esempio, quando il giudice della revocazione abbia erroneamente supposto un vizio di notificazione). Piuttosto, la formulazione del divieto, applicata sulla scorta del canone della letteralità della proposizione, rende possibile che una sentenza resa in sede di appello, ancorché su motivi revocatori, possa essere oggetto, a sua volta di revocazione. La sentenza resa nel giudizio di revocazione è in ogni caso sottoposta al regime dei mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (art. 107, co. 1, c.p.a.): la disposizione trova il suo fondamento nella distinzione tra giudizio rescindente e rescissorio, sicché l'eventuale decisione che si sostituisce all'altra a seguito del giudizio di revocazione è astrattamente impugnabile con l'appello (se si tratta di sentenza di primo grado) o con il ricorso per cassazione (sia pure per soli motivi di giurisdizione: su cui v. *supra* M.A. SANDULLI).

4. Il giudizio di revocazione (fase rescindente e rescissoria, termini, legittimazione, competenza). Il principio generale è che il ricorso per la revocazione si propone di fronte al medesimo giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (art. 106, co. 2, c.p.a.): questa medesimezza ha comportato un problema in ordine alla presenza nel collegio degli stessi giudici che avevano deliberato sulla sentenza revocanda, dovendosi ritenere, in base ad una rigorosa applicazione dell'art. 51, n. 4, c.p.c. (la cui applicazione è consentita dall'art. 17 c.p.a.) che la fattispecie integrasse una causa di astensione obbligatoria (perché il giudice avrebbe conosciuto della causa in altro grado del processo). La sentenza A.P. 21.1.2014 n. 5 costituisce un classico *revirement* rispetto alla precedente giurisprudenza: evocata a più riprese la giurisprudenza della Corte di cassazione a mente della quale, salva ovviamente l'ipotesi di dolo del giudice, non sussiste per i magistrati che avevano pronunciato la sentenza revocanda alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, atteso che essa non predica, per sua natura, un errore di giudizio (ma al massimo, come si è visto, un errore percettivo che si colloca liminariamente prima, o addirittura al di fuori, dell'esercizio di facoltà valutative), l'A.P. ne inferisce che i magistrati che hanno pronunciato la sentenza

impugnata per revocazione possono legittimamente far parte del collegio investito della cognizione del giudizio revocatorio.

Legittimati all'impugnazione eccezionale sono le parti formali del processo (la *querelle* sulla estensibilità alle parti sostanziali si è arrestata a seguito della espressa configurabilità del rimedio dell'opposizione di terzo nel processo amministrativo: su cui v. *infra* A.G. PIETROSANTI); è parimenti ammessa l'istanza di sospensione cautelare della sentenza oggetto di impugnazione (non conseguendo automaticamente dalla proposizione del rimedio revocatorio alcun effetto soprassessorio, ancorché interinale, sulla sentenza revocanda), per effetto della regola generale di cui all'art. 98 c.p.a. (su cui v. *supra* F. APERIO BELLA); non appare applicabile il diverso regime dell'istanza cautelare proposta avverso una decisione del Consiglio di Stato ex art. 111 c.p.a. (sulla sospensione delle sentenze del Consiglio di Stato impugnatte per cassazione), sulle quali quest'ultimo giudice si pronuncia con espresso riferimento alla sola ricorrenza di casi di eccezionale gravità ed urgenza (in altri termini, nel giudizio per revocazione, la decisione cautelare si dovrebbe sempre articolare sui due perni del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*). Il ricorso deve essere notificato a tutte le parti costituite nel processo concluso con la sentenza revocanda, e a pena di inammissibilità all'amministrazione resistente: il luogo della notifica segue l'ordinaria regola per cui va effettuata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell'atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza (al riguardo v. *supra* M. LIPARI). La possibilità che la notificazione avvenga (nei casi di revocazione straordinaria) anche oltre un anno dalla sentenza consentirebbe l'applicazione dell'art. 330, co. 3 c.p.c. (con notificazione alla parte personalmente: *contra* R. DE NICTOLIS, 1596, che ritiene sempre applicabile la disposizione dell'art. 93 c.p.a.).

Quanto ai termini, vale il generale regime dell'art. 92 c.p.a., e cioè la proposizione del ricorso entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza (al riguardo v. *supra* M. LIPARI). Perspicuamente, la norma stigmatizza le differenze tra revocazione ordinaria e straordinaria: per la prima, oltre la regola generale, vale l'assunto che, in difetto della notificazione della sentenza, la revocazione di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. deve essere notificata entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 92, co. 3, salvo che la parte che non si è costituita in giudizio dimostri di non aver avuto conoscenza del processo a causa della nullità del ricorso o della sua notificazione); per la seconda, il termine di 60 giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza di cui al n. 6 dello stesso art. 395 c.p.c.. Le accelerazioni processuali di cui agli artt. 119 c.p.a. (la dimidiazione dei termini, ad eccezione, nei giudizi di primo grado, di quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti) contagiano anche il ricorso per revocazione (art. 119, ult. co.)

Il laconico riferimento alla elementare indicazione del mezzo (l'art. 106, co.

Commentato [CF1]: Non so cosa significhi lascio a voi

2, c.p.a. dispone che la revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata) non deve trarre in inganno: la struttura ancipite del giudizio, e la sua articolazione in una *pars destruens* (fase rescindente, funzionalizzata alla eliminazione della sentenza affetta da vizi revocazioni), ed in una *construens* (fase rescissoria, destinata alla rinnovazione del giudizio di merito sulla base dei nuovi elementi emersi) sono più che altro modalità descrittive della distinzione concettuale di due operazioni richieste al giudice (sono quindi fasi logiche, piuttosto che distinte cadenze processuali): il sincretismo imposto dalla unicità del mezzo di impugnazione (il classico ricorso, che deve contemplare entrambe le prospettazioni), e la simmetrica tendenziale unicità della decisione hanno consentito alla giurisprudenza di affinare le decisioni sulla ammissibilità del gravame eccezionale, di fatto disegnando una specifica morfologia dell'atto introduttivo. Sicché la domanda di revocazione deve contenere tutti i requisiti necessari per consentire al giudice di emettere la pronuncia definitiva e quindi, a pena di inammissibilità, deve contenere sia la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, sia la domanda di decisione sull'originario ricorso, che di esso riproponga gli argomenti: essi devono essere inoltre puntualmente declinati dal ricorrente, non essendo ammissibile che sia il giudice ad evincere dal contenuto della fase rescindente su quali doglianze debba poi cimentarsi nella riedizione del giudizio di merito. Nei casi di revocazione straordinaria aumentano le insidie di inammissibilità: sulla scorta del principio generale che l'onere di dimostrare la data in cui l'evento che fonda la revocazione straordinaria si è verificato spetta alla parte, conformemente all'art. 398 c.p.c., deve ad esempio essere indicato il giorno della scoperta dei nuovi documenti (oltre che fornita la prova della incolpevole misconoscenza della loro esistenza o del luogo della loro conservazione).

5. Il rapporto tra revocazione ed altri riti. Dell'alternatività tra l'appello e la revocazione si è già detto (§ 3). Mentre è pacificamente ammessa la coesistenza tra il giudizio per cassazione avverso la decisione del Consiglio di Stato e la revocazione della medesima sentenza, nonché tra il giudizio di revocazione e quello di ottemperanza (esteso anche a sentenze non definitive del g.a.), qualche problema potrebbe porsi il giudizio di ottemperanza per sentenze di altre giurisdizioni (per le quali è viceversa richiesto il giudicato): l'eventuale proposizione di un ricorso per revocazione straordinaria (che viceversa appare idoneo a sovvertire la cristallizzazione degli esiti della decisione) si porrebbe infatti in posizione di pregiudizialità logica rispetto alla esecuzione della sentenza. È viceversa consolidato il principio che qualora le sentenze poste a raffronto costituiscano l'esito, rispettivamente, del giudizio di cognizione e di quello di esecuzione, ciò che viene dedotto come contrasto fra giudicati (quindi un'ipotesi specifica di revocazione) è l'interpretazione che il giudice dell'ottemperanza ha dato dell'ambito della

statuizione della sentenza da eseguire (ne consegue che la richiesta di revocazione si risolverebbe in tal caso nel chiedere il riesame delle conclusioni cui detto giudice è pervenuto: Cons. St., A.P., 6.4.2017, n. 1)

Tre appaiono gli elementi di maggiore interesse nel rapporto tra revocazione ed altri plessi giurisdizionali. Il primo riguarda la decisione della Corte costituzionale (26.5.2017, n. 123) proprio sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato in relazione all'art. 106 c.p.a. e agli artt. 395 e 396 c.p.c., nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, ~~par. 1~~, CEDU, per conformarsi a una sentenza (sopravvenuta) definitiva della Corte EDU. La Consulta, nel ritenere non fondata la questione sollevata, ha rammentato che nelle materie diverse da quella penale, dalla giurisprudenza convenzionale non emerge l'esistenza di un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo, e che la decisione di prevederla è rimessa agli Stati contraenti, i quali, peraltro, sono incoraggiati a provvedere in tal senso, pur con la dovuta attenzione per i vari e confliggenti interessi in gioco. In altri termini (evocando la stessa giurisprudenza della CEDU) la principale differenza fra i processi penali e quelli civili ed amministrativi, risiede nella frequente partecipazione al giudizio di amministrazioni diverse dallo Stato, di parti resistenti private affidatarie di un *munus* pubblico e di controinteressati: in sostanza è nella salvezza della protezione degli interessi della pluralità delle parti coinvolte nel processo che risiede la resistenza alla ammissibilità (tramite revocazione) della caducazione del giudicato contrastante con i diritti assicurati dalla Convenzione. Si è già detto (§ 2) a tale proposito della novella del c.p.c. del 2022, che, sia pure con evidenti aporie, si sostiene da alcuni estensibile al processo amministrativo.

Il secondo riguarda una decisione della CGUE su rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato (CGUE, 7.7.2022, C-261/21, *Hoffman-La Roche*), nella quale, in linea con la posizione assunta da Cass., S.U., n. 19598/2020, si è affermato che il meccanismo di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte non richiede affatto che gli Stati membri prevedano un rimedio giurisdizionale che consenta ai singoli di proporre ricorsi per revocazione di una decisione giurisdizionale pronunciata in ultimo grado da un organo giurisdizionale nazionale in una determinata controversia, al fine di obbligare quest'ultimo a sottoporre alla Corte una domanda volta a verificare se tale decisione sia conforme all'interpretazione fornita da quest'ultima in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale che detto organo le aveva precedentemente presentato nel medesimo procedimento. Ciò anche alla luce dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dei cittadini della UE: infatti, quando i singoli hanno accesso a un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge il diritto di accedere a un siffatto giudice, sancito dalla Carta, è rispettato, senza che sia possibile qualificare come una limitazione la norma di diritto nazionale che circoscrive la possibilità di chiedere la revocazione delle sentenze dell'organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa a situazioni

eccezionali e tassativamente disciplinate.

Un terzo profilo concerne l'emersione di situazioni suscettibili di dar luogo ad omessa pronuncia su istanza di rimessione alla CGUE finalizzata alla risoluzione di una questione pregiudiziale, sul quale si sarebbe formato un contrasto tra decisioni del Consiglio di Stato (icasticamente IV, 26.4.2018, n. 2530 e V, 28.1.2021, n. 838, l'una favorevole e l'altra contraria alla configurazione di un errore di fatto revocatorio nel caso di omissione di pronuncia sul punto da parte del giudice; v. *supra*, M.A. SANDULLI, *Il rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione europea*). Il Consiglio di Stato, opportunamente richiamando precedenti della CGUE (oltre al già citato *Hoffman La Roche Ltd*, viene evocata la decisione (Grande Sezione) del 2.12.2021, C-497/20, *Soc. Randstad Italia*) dalle quali emerge che per il principio di autonomia procedurale spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei rimedi giurisdizionali necessari per assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto unionale, il rispetto del loro diritto ad una giurisdizione effettiva sulla base dei principi di equivalenza e di effettività, ferma restando la possibilità di sollecitare un rimedio alternativo fondato sulla responsabilità dello Stato membro a causa di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado che si ponga in contrasto con il diritto dell'Unione europea se la violazione ha carattere sufficientemente qualificato e in caso di esistenza di nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subito, ha ritenuto di sottoporre apposite questioni di diritto all'A.P. (V, ord. 3.10.2022, n. 8436). Il senso delle questioni è ancora una volta diretto a verificare se sia configurabile (a legislazione vigente, nel caso di specie ancora prima della novella dell'art. 391-*quater* c.p.c.), e "a quali condizioni" un errore di fatto revocatorio nel caso di omessa pronuncia sull'istanza di rinvio alla CGUE formulata da una delle parti in causa ex art. 267 TFUE "con conseguente ammissibilità della revocazione della sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4) c.p.c.", con una chiosa specificatoria diretta a chiedere "se configuri l'omissione di pronuncia ... il caso in cui il giudice non si sia pronunciato sull'istanza di rinvio in conseguenza di un fraintendimento in cui è incorso in merito alla questione di possibile incompatibilità delle disposizioni interne da applicare per risolvere la controversia con il diritto dell'Unione europea prospettata dalla parte nei motivi di appello". In disparte l'esito, non immediato (l'A.P. ha restituito gli atti alla sezione competente per non aver scrutinato previamente il giudice della rimessione altri motivi di revocazione contenuti nel ricorso, ord. 19.3.2023, n. 23), le ragioni della rimessione non appaiono del tutto convincenti: esse si fondano su un "dubbio di ragionevolezza" del sistema poiché da una parte sarebbe preclusa la possibilità di emendare il vizio consistente nella violazione del diritto dell'Unione europea attraverso un rimedio di sicura efficacia e rapidità quale il rimedio revocatorio (da esperirsi in unico grado dinanzi allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza) e, dall'altra, è ammessa l'introduzione di un giudizio risarcitorio destinato in ogni caso a svilupparsi in un arco temporale più lungo con

l'esito incerto dovuto all'accertamento delle condizioni per accedere al risarcimento; si tratta di considerazioni che appartengono a questioni di politica giudiziaria e non di stretta applicazione delle regole formali del processo, fondata quindi su parametri decisori estranei all'ambito della giurisdizione (anche di nomofilachia), perché propri della discrezionalità politica intestata al legislatore o, al massimo (ma con esiti non potenzialmente dissimili da quelli già enunciati nel precedente della Corte costituzionale sopra richiamato), propri del sindacato del Giudice delle leggi; ciò che in ogni caso emerge è che sia manifestata dal giudice amministrativo una naturale predilezione verso lo strumento della revocazione, considerato rapido, efficace e soprattutto conchiuso nell'alveo della medesima articolazione giudiziaria dalla quale proviene da decisione ritenuta ingiusta.

APPENDICE GIURISPRUDENZIALE

di Francesco Cardarelli

Sulla necessaria unitarietà della decisione del giudizio di revocazione.

Cons. St., V, 25.8.2023, n. 7958

Il giudizio di revocazione si compone di una fase rescindente e di una rescissoria riferite entrambe alla sentenza impugnata, e va quindi deciso in modo unitario, sicché la domanda di revocazione deve contenere tutti i requisiti necessari per mettere il giudice nella condizione di adottare la pronuncia definitiva. A pena di inammissibilità, pertanto, deve sussistere l'errore di fatto che vizia la sentenza impugnata e che, facendo positivamente concludere la fase rescindente, consente al giudice di passare all'esame di quella rescissoria.

Sulla natura dell'errore revocatorio.

Cons. St., VII, 8.8.2023, n. 7694

L'errore revocatorio si sostanzia in una svista di carattere percettivo, ricadente su fatti che nel giudizio non sono stati oggetto di contestazione tra le parti in causa. La revocazione è a sua volta un rimedio previsto dall'ordinamento processuale e fronte di impedimenti esorbitanti dall'attività di giudizio, che hanno in concreto impedito di pervenire ad una decisione conforme alla realtà materiale, a causa dell'errata lettura degli atti e documenti di causa. Si deve quindi trattare di una lettura non intermediata da alcuna attività di carattere valutativo, la quale si esprime sul piano ontologico nell'interpretazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti sulla base di esse.

Cons. St., V, 3.8.2023, n. 7491

Nell'ambito del giudizio di revocazione l'errore revocatorio deve *“attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato”*, e deve altresì consistere in un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

Sull'irricevibilità del ricorso per revocazione.**Cons. St., III, 29.11.2018, n. 6800**

È irricevibile il ricorso per revocazione se viene notificato oltre il termine breve dimezzato di 30 giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 92, co. 2, 119, co. 2, 120, co. 3 e 4, d.lgs. 104/2010, termine decorrente dal giorno in cui viene recuperato il documento decisivo rispetto alla pronuncia impugnata.

Sull'ipotesi revocatoria di cui all'art. 395, n. 1, c.p.c..**Cons. St., V, 26.10.2020, n. 6461**

La condotta dolosa può costituire motivo di revocazione della sentenza quando consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare, o sviare, la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale, onde non sono idonei a realizzare la suddetta fattispecie la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.

ha formattato: Italiano (Italia)

Sull'ipotesi revocatoria di cui all'art. 395, n. 2, c.p.c..**Cass., III, 30.11.2017, n. 28653**

L'art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove "dichiarate false", postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ove fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione.

Sull'ipotesi revocatoria di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c..**Cons. St., II, 17.7.2023, n. 6999**

La decisività del documento, ai fini della proponibilità della domanda di revocazione a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., postula che esso sia idoneo, mediante la prova diretta dei fatti di causa, a provocare una statuizione diversa, evidenziando che il giudice della sentenza revocanda avrebbe adottato una pronuncia di segno opposto ove ne avesse avuto conoscenza. Ne consegue che una siffatta decisività va negata non soltanto quando l'atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati, ma anche quando dia la prova diretta di un fatto che non sia stato ritenuto determinante per la definizione della contesa, e che potrebbe appalesarsi risolutivo solo in esito ad una revisione dell'apprezzamento della sua irrilevanza.

ha formattato: Italiano (Italia)

Cons. St., VII, 10.7.2023, n. 6736

L'ipotesi di revocazione di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone l'impossibilità per una parte di produrre tempestivamente, per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, un documento preesistente alla decisione impugnata, atteso l'uso dell'espressione "sono stati trovati" contenuta nel citato art. 3, alla quale fa riscontro il termine "recupero" adottato nei successivi artt. 396 e 398 c.p.c., laddove è del tutto irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché non può essere utilmente invocata facendo riferimento a un documento formato dopo la decisione.

Cons. St., VI, 20.3.2020, n. 1989

È inammissibile il ricorso per revocazione proposto a seguito del ritrovamento di nuovi documenti o della scoperta della falsità di quelli già posseduti se non è indicato il giorno della scoperta, decorrendo da questo il termine per l'impugnazione. Il ricorrente che deduce la scoperta sopravvenuta di documenti decisivi ha inoltre l'onere di provare l'impossibilità di produrre in giudizio tale prova per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Al riguardo, non è sufficiente un generico accenno al rinvenimento dei documenti dopo la sentenza, ma è altresì necessario indicare quali indagini siano state esperite per il ritrovamento, al fine di consentire la valutazione della diligenza con la quale esse siano state compiute e, quindi, l'accertamento dell'assenza di colpa in cui si concreta il concetto di forza maggiore di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c.

Sull'ipotesi revocatoria di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c..

Cons. St., V, 1.8.2023, n. 7441

Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e per consolidata giurisprudenza, l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 del d.lgs. n. 104/2010 e 395, n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato, attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato ed essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.

Sussiste l'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., allorché il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronuncia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo; ma se ne esula allorché si contesti l'erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o di un esame critico della documentazione acquisita.

Sull'ipotesi revocatoria di cui all'art. 395, n. 5, c.p.c..

ha formattato: Italiano (Italia)

ha formattato: Italiano (Italia)

Cons. St., II, 3.7.2023, n. 6419

Affinché la sentenza possa dirsi contraria a un precedente giudicato è necessario che tra i due giudizi esista identità di soggetti e oggetto, in guisa che tra le due vicende sussista un'ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, ovvero la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico.